

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI
VIA CARLO FRATTINI 1 - 21100 VARESE
(codice dell'ufficio T93)
numero dello schema d'atto: T93Q3CH01933/2026

La società SHARAN SRLS CON SOCIO UNICO
codice fiscale 03782100121
con sede in VIA XXV APRILE 8, 21046 - MALNATE (VA)

Il signor CARANCI STEFANO
nato a BOLLATE (MI) il 12/08/1972
codice fiscale CRNSFN72M12A940Z
con domicilio fiscale in VIA QUASIMODO 5, 22070 - GUANZATE (CO)
nella qualità di rappresentante legale di SHARAN SRLS CON SOCIO UNICO



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 24/03/2027 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica:fb4c9a3f4a - ID documento: 09004e202d6bd3ac

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI**COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023****Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212**

Gentile Contribuente,

a seguito delle attività istruttorie condotte dall'Agenzia delle entrate nei Suoi confronti, sono emersi elementi di fatto e di diritto relativi a:

- periodo di imposta 2023
- Imposta sul reddito delle società'
- Imposta sul valore aggiunto
- Violazioni e relative sanzioni applicabili

Al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, Le comunichiamo il presente schema di atto ai sensi del comma 3 del predetto articolo 6-bis.

Al riguardo La invitiamo a presentare allo scrivente Ufficio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente schema di atto, le eventuali osservazioni e controdeduzioni.

La informiamo che decorso il predetto termine, l'ufficio procederà all'adozione dell'atto impositivo nel rispetto dei termini di decadenza del potere di accertamento, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute e motivando con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere. Se le osservazioni e le controdeduzioni da Lei presentate giustificano totalmente gli elementi di fatto e di diritto accertabili, l'ufficio disporrà l'archiviazione della Sua posizione.

Resta ferma l'eventuale applicazione della proroga dei termini di decadenza (articolo 6-bis, comma 3, della l. n. 212/2000).

Inoltre, a seguito della notificazione dell'atto impositivo, adottato in esito alle osservazioni o al decorso del predetto termine, Lei potrà presentare l'istanza di accertamento con adesione nei quindici giorni successivi alla notifica (articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

Resta salva la facoltà per le parti, laddove all'esito delle osservazioni emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

In alternativa alla presentazione delle osservazioni, Lei può formulare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto, indicando il Suo recapito, anche telefonico. L'Ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, formulerà l'invito a comparire (articolo 5 d.lgs. n. 218/1997), per l'instaurazione del contraddittorio. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio o di mancata definizione dell'accertamento con adesione non potrà più essere presentata una ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'atto impositivo (articolo 6, comma 2-quater, d.lgs. n. 218/1997).

La presentazione delle osservazioni, dell'istanza di accertamento con adesione o di accesso agli atti, ovvero di documenti potrà avvenire con le seguenti modalità:

- via PEC al seguente indirizzo dell'Ufficio:
dp.Varese@pce.agenziaentrate.it
- a mezzo posta raccomandata A/R all'indirizzo dell'Ufficio:
VIA CARLO FRATTINI 1 - 21100 VARESE
- presso gli sportelli dell'Ufficio:
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI
- mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema genererà e renderà disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione.

Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente schema di atto, è possibile presentare la richiesta per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Il presente schema di atto non costituisce un atto impositivo, pertanto, lo stesso non è autonomamente impugnabile.

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

* * * MOTIVAZIONI * * *

Visto il Processo Verbale di constatazione redatto dalla Direzione Provinciale di Varese – Area Governo e Analisi del 28.11.2025 (PVC N.18 del 28.11.2025);

Constatato in Anagrafe Tributaria il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi per il periodo di imposta 2023 per aver omesso la dichiarazione reddituale ai fini delle II.DD., che il contribuente era comunque tenuto a presentare in quanto soggetto passivo di imposta obbligato alla tenuta e conservazione delle scritture contabili ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.P.R. n. 600/73;

Considerato che l'omessa presentazione della dichiarazione legittima l'Ufficio a determinare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive delle caratteristiche della gravità, precisione e concordanza e di prescindere dalle eventuali scritture contabili, ancorché regolarmente tenute;

- si rappresenta quanto segue -

Tra il giorno 08/10/2025 e il giorno 28/11/2025 è stato effettuato dalla Direzione Provinciale di Varese, Area Governo e Analisi, un controllo fiscale nei confronti della società SHARAN S.R.L.S. CON SOCIO UNICO, C.F. e P.IVA n.03782100121, avente domicilio fiscale e sede legale in Via XXV Aprile n.8 a Malnate (VA) ed esercente attività di *“Altre attività di consulenza amministrativa (Cod. Ateco 70.22.09)”*, per gli anni di imposta 2022, 2023 e 2024. La partita IVA della Società risulta cessata d'ufficio, con provvedimento di cessazione del 15.12.2025.

Il controllo è stato effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 D.P.R. n. 633/1972, e degli artt. 32 e 33 D.P.R. n. 600/1973, ai fini dell'analisi del rischio e del controllo della partita IVA, in forza dell'art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente ai periodi di imposta 2022, 2023 e 2024.

Onde avviare le operazioni di controllo, i verificatori si sono recati in data 08/10/2025 presso l'indirizzo indicato in A.T. quale sede legale, domicilio fiscale e luogo di esercizio della società (Via XXV Aprile n.8 a Malnate (VA)), constatandone, tuttavia, **l'inesistenza**. Nello specifico, presso il suddetto indirizzo è stata riscontrata l'assenza di locali e informazioni riconducibili alla Società.

Vista la constatazione che precede, i verificatori dell'Area Governo e Analisi in data 14/10/2025 hanno notificato alla Società invito n.I00042/2025 nel quale richiedevano la consegna presso gli uffici della Direzione Provinciale di Varese di tutti i libri, i registri, le scritture ed i documenti attinenti all'attività dell'impresa utili all'esecuzione del controllo,

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

in forza dell'art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1 D.P.R. n. 633/1972. La Società non ha ottemperato all'invito.

Preso atto di quanto sopra, tenuto conto degli esiti delle interrogazioni effettuate in A.T. e nelle banche dati in uso all'Ufficio, i verbalizzanti hanno evidenziato le seguenti criticità:

- è stata appurata l'inesistenza della società all'indirizzo risultante in Anagrafe Tributaria e Camera di Commercio come sede legale e luogo di esercizio della società.
- è stata riscontrata l'assenza di informazioni relativamente all'esistenza di una struttura adeguata all'esercizio concreto dell'attività dichiarata (ad esempio, locali idonei, beni strumentali e risorse umane).
- Si è rilevata l'assenza di informazioni in merito alla sussistenza di requisiti minimi di imprenditorialità e professionalità in relazione alla tipologia di attività esercitata.
- Si è rilevata l'impossibilità di verificare la regolare tenuta della contabilità, stante la mancata produzione documentale del contribuente in risposta all'invito n. I00042/2025 notificato.

Inoltre, si è rilevato **il sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi** (la società, dall'anno di imposta 2022, ha omesso le dichiarazioni dei redditi ai fini delle II.DD e dell'IVA ed ha omesso le comunicazioni di liquidazione periodica dell'IVA) e di **versamento delle imposte**. A ciò va aggiunto che dall'anno 2023 non risulta depositato alcun bilancio societario.

Ulteriori elementi di anomalia vengono riscontrati dalle interrogazioni effettuate in A.T..

Agli elementi rilevati in sede di PVC (di per sé già significativi) va aggiunto che, dal portale @-Fattura risultano ulteriori elementi di rischio. Emerge infatti che la società ha effettuato operazioni attive nel corso dell'anno 2023 (€ 147.875-), tuttavia, dalle interrogazioni della banca dati del registro, è emerso che Sharan Srls è stata ceduta in data 31/01/2023 alla Società di diritto bulgaro "QUASOLUTION LTD", con sede in Sofia (Bulgaria) Distretto di Serdika, Via Hristo Batandzhiev n. 70. Nonostante l'avvenuta cessione nel mese di gennaio 2023 (peraltro al modico valore di € 2.000-), analizzando il portale @-fattura, risultano numerose fatture emesse dalla Sharan **sino al mese di luglio**.

Si rammenta infine che nei periodi di imposta 2021 e 2022 il principale fornitore ovvero la ditta individuale **"PUBLIC SERVICE DI CICCARELLI DIEGO"** (C.F. CCCDFI80D16C413V, P.IVA n.03138100601), è risultato evasore totale ed è stata oggetto di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza per i periodi di imposta 2021, 2022,

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023

Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

2023 e 2024¹, all'esito della quale sono state riscontrate **violazioni relative all'emissione di fatture false**.

Tutte le anomalie sin qui descritte conducono inequivocabilmente a ritenere che **il ruolo della società sia riconducibile a quello di "CARTIERA", costituita con lo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti e consentire a terzi l'evasione, oltre a ricavare, da tale condotta, proventi illeciti connessi all'emissione di F.O.I.**

Dal portale @-Fattura è stato possibile rilevare l'ammontare delle operazioni attive fatturate, per l'importo complessivo di € 147.875+ IVA € 32.532-:

Tipo documento	Numero fattura	Data emissione	Partita IVA cliente	Denominazione cliente	Imponibile	Imposta
Fattura	1	26/01/2023	03571390131	'MB ITALIA SRL'	11.375,00 €	2.502,50 €
Fattura	2	26/01/2023	'03972260131'	'BENIAMINO BIANCO'	3.500,00 €	770,00 €
Fattura	3	27/01/2023	'03972260131'	'BENIAMINO BIANCO'	3.500,00 €	770,00 €
Fattura	4	30/01/2023	'03972260131'	'BENIAMINO BIANCO'	3.000,00 €	660,00 €
Fattura	5	17/03/2023	'12683510965'	'SCARVER S.R.L. SEMPLIFICATA'	23.500,00 €	5.170,00 €
Fattura	6	17/03/2023	'12683510965'	'SCARVER S.R.L. SEMPLIFICATA'	4.500,00 €	990,00 €
Fattura	7	28/03/2023	'12683510965'	'SCARVER S.R.L. SEMPLIFICATA'	19.000,00 €	4.180,00 €
Fattura	8	30/03/2023	'12683510965'	'SCARVER S.R.L. SEMPLIFICATA'	44.500,00 €	9.790,00 €
Fattura	9	31/03/2023	'12683510965'	'SCARVER S.R.L. SEMPLIFICATA'	22.000,00 €	4.840,00 €
Fattura	10	27/04/2023	'12683510965'	'SCARVER S.R.L. SEMPLIFICATA'	24.000,00 €	5.280,00 €
Nota di credito	11	18/05/2023	'03736140132'	'VMI SRL'	- 36.000,00 €	- 7.920,00 €
Fattura	12	24/07/2023	'03710230123'	'paolo comendulli'	25.000,00 €	5.500,00 €
TOTALE					147.875,00 €	32.532,50 €

Provento illecito

Come già rappresentato, SHARAN S.R.L.S A SOCIO UNICO ha emesso, nel corso del 2023, fatture per operazioni inesistenti per un totale di € 147.875+ IVA € 32.532-.

In merito alle fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, si precisa che, in tale circostanza, per la ricostruzione del reddito conseguito dall'emittente, occorre procedere *“utilizzando lo strumento dell'accertamento induttivo, prescindendo dalle risultanze contabili, che rappresentano delle mere finzioni, e mirando alla concreta individuazione dell'effettivo profitto tratto dagli organizzatori dell'attività illecita. Ciò in quanto il procedimento induttivo consente una approssimazione più realistica al reddito conseguito, che normalmente non coincide con l'ammontare dei ricavi rilevati. Nella realtà, infatti, il valore esposto in una fattura fittizia non coincide con il corrispettivo incassato da chi ha emesso il documento, in quanto l'ammontare dei ricavi è strettamente correlato al beneficio procurato alla controparte, consistente nell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto”*.

¹ Verbale GDF Gruppo di Frosinone riferito alla verifica n.FR119/2024/54 del 16/04/2025.

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

Il metodo induttivo, infatti, è costituito da un procedimento logico diretto a costruire l'imponibile globale senza analizzarne le singole parti semplici, bensì impiegando nella costruzione *"tutte le notizie, le prove ed i dati, anche soltanto extracontabili, comunque raccolti"* (CM 23.5.78 n. 29, Parte IV).

L'art. 14, comma 4, della Legge n. 537/1993 dispone che i proventi che derivano da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale:

- devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del T.U.I.R., se in esse classificabili;
- sono determinati secondo le disposizioni previste per ciascuna categoria reddituale.

Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, primo comma, del DPR n. 917/1986, devono intendersi ricompresi i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, costituisce interpretazione autentica della normativa contenuta nel Tuir. Tutte le attività illecite, quindi, devono essere perseguite, non solo penalmente, ma anche fiscalmente, con tassazione dei relativi proventi, senza che sussista alcuna lesione dell'articolo 53 della Costituzione.

Ne consegue quindi che il provento illecito deve sempre essere considerato come reddito imponibile, e ciò anche nel caso in cui, ad esempio, le somme siano state percepite da soggetti che si siano prestati, in base ad accordi precedentemente intercorsi, a riversarle a terzi a titolo di "tangente", essendo del tutto irrilevante, quanto all'imponibilità di tale tipo di reddito, l'intenzione di non trattenerle nel proprio esclusivo interesse (cfr. Cassazione, sentenza n. 1058/2008).

L'illiceità penale non esclude la tassabilità del reddito da essa derivante, essendo il **reddito un dato economico e non giuridico**.

In base all'articolo 53 della Costituzione, del resto, ciascuno deve contribuire alle spese pubbliche e vi deve dunque contribuire (a maggior ragione) anche chi delinque, o comunque ottiene proventi da attività illecite.

La fattispecie non rileva solo ai fini delle imposte dirette, ma anche ai fini IVA. La sentenza n. 24471/2006 della suprema Corte ha infatti stabilito che, in forza dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 537/1993, le attività illecite sono soggette, oltre che alle imposte sui redditi, anche all'IVA.

Nel caso di specie, i proventi illeciti corrispondono al compenso conseguito da SHARAN S.R.L.S. A SOCIO UNICO per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e viene quantificato come segue.

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

Le fatture sopra indicate sono state configurate come espressione meramente cartolare di attività commerciali che hanno consentito ai clienti di conseguire, illegittimamente e consapevolmente, in accordo con il fornitore citato, un indebito risparmio d'imposta; pertanto, si ha:

<i>Tipologia d'imposta</i>	<i>Aliquota (A)</i>	<i>Fatture emesse per op. inesistenti (B)</i>	<i>vantaggio fiscale (C)</i>
IVA	22%	€ 147.875-	€ 32.532-
IRAP	3,90%	€ 147.875-	€ 5.767-
IRES	24%	€ 147.875-	€ 35.490-
		TOTALE	€ 73.789-

Per effetto delle fatture false ricevute, i clienti di SHARAN S.R.L.S, in qualità di destinatari dei documenti, hanno avuto la possibilità di detrarre a proprio vantaggio costi ed IVA, ottenendo un risparmio fiscale considerevole. Tale risparmio si presuppone riportato uguale misura tra l'emittente delle fatture false e i soggetti destinatari. Pertanto, il reddito conseguito dalla SHARAN, stimato nella misura del 50% del beneficio fiscale prodotto a terzi, è pari a € 36.894-.

*Reddito illecito = vantaggio fiscale conseguibile dalla sua attività * 50%*

€ 36.894 = € 73.789 * 50%

L'Ufficio riprende a tassazione il provento illecito, come sopra determinato, tassato ai fini delle imposte dirette ed anche assoggettato ad IVA (attività d'impresa).

Si rammenta che è dovuta altresì l'IVA sulle prestazioni di servizio illecite, il cui imponibile è costituito dal vantaggio conseguito dall'emittente (come sopra quantificato in **€ 36.894-**), pari a **€ 8.117-** (aliquota del 22%).

In relazione a tali ricavi nessun costo può essere riconosciuto: è ovvio che nessun componente negativo può essere correlato alla mera messa a disposizione delle proprie

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

generalità e della propria partita IVA al fine di consentire ad altri, mediante la fittizia fatturazione, l'indebita deduzione di costi e l'illegittima detrazione dell'IVA.

Ai fini IVA, a norma dell'art. 21, co. 7, del DPR 633/72, relativamente alle F.O.I. emesse, resta comunque dovuta l'imposta IVA esposta nelle fatture emesse (€ 32.532), per un totale di imposta dovuta di **€ 40.649- sull'imponibile di € 184.769-**

oooooooooooooooo

Tutto ciò posto e premesso, questo Ufficio ritiene

DETERMINABILE

Ai sensi dell'art. 39, comma 2 del D.P.R. 600/73, il **reddito d'impresa** ex art. 55 del TUIR in **€ 36.894-**;

Ai fini IVA, ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72, il volume d'affari in **€ 184.769-** (€ 147.875+ € 36.894), e per quanto sopra

ACCERTABILE

Ai fini IRES, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973 e con gli effetti dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/19973, il reddito di impresa di **€ 36.894**;

Ai fini IVA, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/1972 e con gli effetti del comma 5, dell'art. 54 del medesimo decreto, un'imposta complessivamente dovuta di **€ 40.649** (€ 32.532 + € 8.117).

Nell'atto impositivo verranno irrogate le seguenti sanzioni nella misura minima, più favorevole per il contribuente:

IRES - omessa presentazione della dichiarazione - Art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 - secondo la vigente normativa *"Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal 120% per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250"*.

IVA - omessa presentazione della dichiarazione - Art. 5, comma 1, del D.Lgs.

n. 471/97 - secondo la vigente normativa *"Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250"*.

IVA - mancata registrazione di fatture relative ad operazioni imponibili: da un minimo del 90% ad un massimo del 180% dell'imposta dell'imponibile non documentato/registrato (art. 6, commi 1 e 4, D. Lgs. n. 471/1997).

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

La misura delle sanzioni, ai sensi degli artt. 7 e 12 D.Lgs. n. 472/97, viene determinata tenendo in considerazione: gravità della violazione, personalità del trasgressore, progressione, concorso e continuazione.

Nel caso specifico, considerata la rilevanza degli importi dovuti a titolo di maggiore imposta con il presente atto, trovano applicazioni i seguenti istituti: **“personalità”** di cui all’art. 7, commi 1 e 2, D. Lgs. 472/1997 che prevede un incremento del 35% della sanzione base.

Si ritiene, inoltre, di applicare i seguenti istituti:

- **progressione** di cui all’art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 472/97 - commissione di più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione della base imponibile ai fini IRES ed IVA - applicazione di un’unica sanzione (quella prevista per la violazione più grave) con un aumento del 65%;
- **rilevanza di più tributi** di cui all’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 472/97 – nel caso di violazioni che riguardano più tributi l’incremento della sanzione base è fisso ed è pari al 20% della sanzione per la violazione più grave.
- **continuazione** di cui all’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/97 – in considerazione della reiterata condotta fiscale del contribuente, che si è reso responsabile di violazioni della stessa indole nel periodo di imposta 2022, la violazione è aumentata dal minimo edittale (50%) maggiorato di un ulteriore 40% (e complessivamente del 90%);

Per i rilievi contestati, per il periodo d’imposta 2023 è configurabile il reato previsto e punito dall’art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000. Per la violazione penale rilevata, si procederà pertanto a trasmettere alla competente Procura della Repubblica la CNR relativa ai fatti contestati.

L’Ufficio si riserva di effettuare ulteriori attività di controllo ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

	DICHIARATO	ACCERTABILE
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTABILI DALL'UFFICIO		
Proventi da fatture emesse a fronte di oper. inesist.		36.894
RF32 Totale variazioni in aumento	0	36.894
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF57 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF32 - RF56)	0	36.894
RF60 col.2 REDDITO AL LORDO DELLE EROG. LIBERALI (o perdita)	0	36.894
RF63 REDDITO (o PERDITA)	0	36.894
QUADRO RN - IRES		
RN1 col.3 Reddito	0	36.894
RN6 col.2 Reddito	0	36.894
col.11 Reddito imponibile	0	36.894
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 24%	0	36.894
Imposta risultante	0	8.855
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	0	8.855
RN11 col.2 Imposta netta	0	8.855
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	0	8.855
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTABILE (in euro)		8.855,00

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

	DICHIARATO	ACCERTABILE
IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE23 Impon. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	0	184.769
Impos. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	0	40.649
SEZ. 3		
VE24 Totale imponibile	0	184.769
Totale imposta	0	40.649
VE26 Totale (VE24 ± VE25)	0	40.649
SEZ. 5		
VE50 Volume d'affari	0	184.769
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA a debito (somma righi VE26 e VJ19)	0	40.649
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	0	40.649
SEZ. 3		
VL32 IVA a debito	0	40.649
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0	40.649
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTABILE (in euro)		40.649,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

RIFERIMENTI NORMATIVI DEGLI INTERESSI APPLICABILI

Sulle maggiori imposte accertabili sono applicabili i seguenti tassi di interesse in funzione delle scelte operate dal contribuente a seguito della notifica dell'atto impositivo:

- in caso di affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il tasso applicabile è del 4% (art. 20 del DPR 602 del 1973);
- in caso di acquiescenza all'avviso di accertamento o di accertamento con adesione il tasso applicabile è del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IVA.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTABILI	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Ires-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA. a) ART. 1, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DEL 120% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 250,00	10.626,00	10.626,00
2 IVA-OMESSA, INFEDELE, TARDIVA REGISTRAZIONE DI FATTURE EMESSE, CORRISPETTIVI, OPERAZIONI IMPONIBILI. a) ART. 6, COMMA I-IV-V, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 90% AL 180% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 500,00	36.584,10	73.168,20
3 IVA-OMESSA O TARDIVA (OLTRE 90 GIORNI) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (CON IMPOSTA DOVUTA) E CASI ASSIMILATI. a) ART. 5, COMMA I, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 250,00	48.778,80	97.557,60

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative applicabili, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- Considerata la rilevanza degli importi dovuti a titolo di maggiore imposta con il presente atto, trovano applicazioni i seguenti istituti: "personalità" di cui all'art. 7, commi 1 e 2, D. Lgs. 472/1997 che prevede un incremento del 35% della sanzione base.

Con riferimento alle violazioni accertabili si applicano le seguenti sanzioni:

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)		
Violazioni	Sanzioni applicabili	
1 Ires		10.626,00
2 IVA		49.388,54
3 IVA		65.851,38
Cumulo materiale		125.865,92

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse violazioni della stessa indole in periodi d'imposta diversi, la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto e poi dalla meta' al triplo.

Rilevato che la violazione piu' grave e' quella di:
IVA 2022 OMESSA DICHIARAZIONE

per l'anno 2022, con una sanzione applicabile di Euro 596.511,54

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	596.511,54
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	119.302,31
- TOTALE	Euro	715.813,85
- aumento del 90% - articolo 12 comma 5, del D.Lgs.n.472/97	Euro	644.232,47
- sanzione base	Euro	1.360.046,32
- aumento del 65% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	884.030,11
- Cumulo giuridico	Euro	2.244.076,43

Poiche' il predetto ammontare della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 2022 e 2023, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell'art.12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, e' necessario sommare gli ammontari delle sanzioni risultanti dal cumulo materiale relativi agli stessi anni:

- Cumulo materiale anno 2022	Euro	1.176.588,86
- Cumulo materiale anno 2023	Euro	125.865,92
- Totale cumulo materiale	Euro	1.302.454,78
- Sanzione irrogabile	Euro	1.302.454,78
- sanzione applicata negli atti relativi alle annualita' preced.	Euro	1.176.588,86
- TOTALE	Euro	125.865,92

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 2.244.076,43) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 1.302.454,78).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,



DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q3CH01933/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2023
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

DETERMINA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica applicabile pari a Euro 1.302.454,78.

Tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualita' precedenti, per un totale di Euro 1.176.588,86, la sanzione relativa all'anno 2023 e' pari a Euro 125.865,92.

Responsabile del procedimento:
BARLETTA BARBARA

Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni:
BORDINAZZO GIULIA ANNA
Via Carlo Frattini n.1, Varese (VA)
Stanza 318, piano III, telefono 0332/1767259
Mail giuliaanna.bordinazzo@agenziaentrate.it

Il presente schema d'atto si compone di 15 Pagine
e di n._/_ allegati composti da n._/_ pagine

LA CAPO TEAM
Barbara Barletta (*)
firmato digitalmente
() Firma su delega del Direttore Provinciale (Antonio Monaco)*
Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente